



SCHEMA CONVENZIONE DI CONCESSIONE TERRENO A TITOLO GRATUITO

TRA

Il Comune di Palizzi, C.F. 81000970806, PEC: protocollo.palizzi@asmepec.it con sede legale in **Via Sant'Angelo snc, 89038 Palizzi (RC)**, in questo atto rappresentata dal nato a il, domiciliato per la carica in, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, tale nominato in forza del provvedimento in data, nel prosieguo **Concedente**

E

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, CF 80000100802 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it con sede legale in Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, in questo atto rappresentato da **Arch. Giuseppe Vito MEZZATESTA**, nato a Molochio (RC) il 21/08/1966 domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria - palazzo Alvaro - Reggio Calabria, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore 9 - Edilizia, tale nominato in forza del provvedimento della Delibera del Sindaco Metropolitano n°79/2023 nel prosieguo **Concessionario**

PREMESSO CHE:

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, a seguito della richiesta di un mutuo di euro 475.000,00 all'Istituto per il Credito Sportivo, per i lavori di completamento di un campo da calcio a Palizzi (RC), con propria nota prot. n°82394 del 08/11/2022 ha chiesto al Comune di Palizzi (RC) la concessione a titolo gratuito della predetta area, identificata catastalmente al foglio 60 mappale 572.

Sulla suddetta area, il Comune di Palizzi (RC), con deliberazione di Consiglio Comunale n°30 del 17/11/2022, ha disposto la concessione, a titolo gratuito in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i lavori di completamento di un campo da calcio a Palizzi (RC), per il tempo occorrente a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento effettuato e pari a 20 (venti) anni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Palizzi, come sopra rappresentato, per le finalità descritte in premessa, concede in favore della **Città Metropolitana di Reggio Calabria** che, come sopra rappresentato accetta, la concessione, a titolo gratuito, dell'area specificata in premessa, per i lavori di completamento di un campo da calcio a Palizzi (RC), nell'area di proprietà comunale sita in Palizzi (RC).

Art. 3 - Durata della concessione e rinnovo

La durata della concessione a titolo gratuito dell'area predetta è stabilita in 20 (venti) anni a far data dalla stipula della presente Concessione.

Alla scadenza del suddetto termine, la concessione potrà essere rinnovata dalle parti previo nuovo accordo e stipula di una nuova Concessione.

Art. 4 - Condizioni dell'area

L'area sopra indicata è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto e garanzia di legge, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù (se esistenti), a corpo e non a misura, e libera da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, esonerando le parti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 5 - Diritti e obblighi del Concedente

Il Comune di Palizzi, con la sottoscrizione della presente concessione, rimane proprietario del suolo e della struttura. Il proprietario del suolo perde la facoltà di costruire e quella di servirsi liberamente del suolo e del



Città Metropolitana di Reggio Calabria

sottosuolo. Prima dell'inizio dei lavori, non deve porre in essere modifiche dello stato del suolo che impediscano l'inizio della costruzione o qualsiasi altra attività che la renda impossibile o la ostacoli. Successivamente non deve ostacolare l'esercizio del diritto del concessionario e deve permettere lo svolgimento dell'attività di costruzione.

Art. 6 - Diritti e obblighi del Concessionario

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la sottoscrizione della presente concessione, acquista il diritto di mantenere sull'area di proprietà del Comune di Palizzi, l'impianto sportivo esistente nel Comune di Palizzi.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, a far data dalla stipula del presente atto, assume la custodia delle aree oggetto di concessione e, quindi, sarà direttamente responsabile verso il concedente ed i terzi dei danni causati in relazione all'uso dell'area medesima e si impegna a manlevare il Comune di Palizzi da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi.

È fatto divieto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di cedere a terzi la proprietà delle opere o di concederle in locazione, è fatto altresì divieto di attribuire a soggetti terzi diritti di godimento relativi a porzioni delle strutture o degli impianti, oggetto della concessione, di concedere a terzi la gestione dell'edificio e delle attività connesse, di costituire ipoteche senza la preventiva autorizzazione del concedente Comune di Palizzi.

Gli eventuali diritti costituiti dal Concessionario, come disposto dal precedente comma, previa acquisizione dell'autorizzazione del Comune di Palizzi, comprese eventuali ipoteche, si estinguono, ai sensi del 1° comma dell'art. 2816 c.c. con l'estinzione della concessione.

Le spese per la realizzazione dell'opera, senza esclusione alcuna, sono a totale carico del concessionario.

Sono a carico della Città Metropolitana di Reggio Calabria anche tutte le incombenze tecnico amministrative nessuna esclusa, come ad esempio, e senza pretesa di esautività tutte le attività, atti e spese connesse con la progettazione, le autorizzazioni, anche da richiedere ad Enti terzi ai fini dell'edificazione dell'immobile, ivi incluso l'onere del frazionamento dell'area e tutte le spese connesse con le suddette attività.

Art. 7 - Estinzione della Concessione

La Concessione si estingue allo scadere del termine indicato all'art. 3 in mancanza di un nuovo accordo e concessione per il suo rinnovo.

Con l'estinzione della concessione il proprietario del suolo, ovvero il Comune di Palizzi, diventa anche proprietario della costruzione, in quanto riprende pieno vigore il principio dell'accessione (art. 934 c.c.).

Con l'estinzione della concessione, gli eventuali diritti costituiti dal concessionario, previa acquisizione dell'autorizzazione del Comune di Palizzi, comprese eventuali ipoteche, si estinguono; si estinguono altresì i contratti di locazione e di gestione eventualmente e previamente autorizzati; i diritti che gravano sul suolo si estendono alla costruzione, ad eccezione delle ipoteche.

Art. 8 - Risoluzione

La presente convenzione può essere risolta, in qualsiasi momento prima della scadenza, per concorde volontà delle parti, per inadempienza del Concessionario in relazione alle finalità di cui all'art. 2 e seguenti. Le opere realizzate saranno di proprietà del Comune di Palizzi, nello stato in cui si trovano al momento della risoluzione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 9 - Foro competente

Le eventuali controversie tra il Comune di Palizzi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, derivanti dalla esecuzione del presente accordo sono deferite al giudice del foro di Reggio Calabria, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo.

Reggio Calabria, lì.....

Per Città Metropolitana di Reggio Calabria

.....

Per Comune di Palizzi

.....



Piazza Italia – 89125 Reggio Calabria



Te.: (+39) 0965 498 613 – 343



protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it



<https://www.cittametropolitana.rc.it>

Pagina 2 di 2